



CITTÀ DI FASANO

REFERENDUM - ELEZIONI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA DEL 20 – 21 SETTEMBRE 2020

VERBALE RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 2020

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno due del mese di settembre dell'anno **duemila venti**, alle **ore 16.00** in **Fasano**, nella **Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città**, come espressamente richiesto dalla Prefettura di Brindisi con Circolare n. 0046624 del 11/08/2020, si è tenuta una riunione nella quale si forniscono indicazioni finalizzate alla informazione sulla disciplina della propaganda elettorale e dell'utilizzo di spazi pubblici destinati alla stessa, su convocazione a telefono e avviso pubblico indirizzato ai rappresentanti dei partiti, movimenti e gruppi politici presenti nel Consiglio della Regione Puglia e dei partiti/movimenti richiedenti spazi per la propaganda relativa al Referendum Costituzionale confermativo.

La riunione è presieduta dal Dirigente del Settore Servizi, dott. Giuseppe Carparelli.

Sono presenti:

- il sig. Paolo Fanigliulo, Responsabile Servizio Elettorale;
- il sig. Giovanni Tedeschi, Vice Responsabile Servizio Elettorale;
- il dott. Pier Luigi Caroli, componente Ufficio Elettorale per la consultazione elettorale/referendaria del 20 e 21 settembre;
- il tenente Dott.ssa Teresa Sibilio – Comando Polizia Locale.

Sono altresì presenti:

- l'avv. Giuseppe Palazzo delegato partito Senso civico – Nuovo Ulivo per la Puglia;
- il sig. Franco Ferrara delegato Movimento Cinque Stelle.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il sig. Paolo Fanigliulo.

Scopo della riunione è assicurare l'informazione sulla disciplina della propaganda elettorale e il raggiungimento di accordi tra i rappresentanti dei partiti e gruppi politici candidati al Consiglio Regionale e dei movimenti politici locali, oltre che dei partiti e movimenti che sostengono l'espressione di voto al referendum, intesi ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali.

Nell'intento di incoraggiare la concentrazione della tradizionale propaganda a mezzo di comizi e di riunioni, si definiscono riunioni elettorali quelle che hanno luogo a partire dal 21 agosto, fino alle ore 24 del 18 settembre 2020 (venerdì precedente la data delle elezioni). Solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di preventivo avviso al Questore (art. 6 L. 212/1956 come sostituito dagli artt. 4 e 7 L. 130/1975).

È prassi costante, comunque, che anche durante il periodo predetto, le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle Autorità Locali di Pubblica Sicurezza.

Si fa presente che, in modo particolare, le forze politiche si impegnano a rispettare e a far rispettare:

- Le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi"*

pacificamente e senza armi" (art. 21) o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993. n. 515 - come modificata dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28 - recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*" e nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975.

- La delibera del 20 febbraio 2020 dell'Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo", e le delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recanti "Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazioni della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020" e "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020.
- **Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati e assegnati dalla Giunta Comunale**, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 legge 4 aprile 1956 n. 212) e a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004). **Rientrano, altresì, nel divieto le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via; l'installazione in luogo pubblico di tabelloni di contenuto propagandistico-elettorale, compresi quelli sistemati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.**

Per la parte di propria competenza, il Comune di Fasano, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, **è tenuto, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** (D.Lgs. 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, e in particolare che:

- **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 della legge 212/1956 come sostituito dall'art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956 come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
- **sono vietati:**
 - il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
 - la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso, in luogo pubblico, - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti;
 - l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, che per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura del Comune;
 - ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge 212/1956, come modificata dall'art. 4 legge 130/1975); deve invece ritenersi consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che recano tali forme di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa entro i limiti delle predette norme. Una eventuale **sosta prolungata** dei suddetti mezzi, ad eccezione di sosta meramente tecnica, costituirebbe fattispecie di propaganda figurativa a carattere fisso in luogo pubblico riconducibile, pertanto, al divieto prescritto dall'art. 6 della L. 212/1956.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza; **durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale (nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del suo discorso);**

dalla data di convocazione dei comizi sino al penultimo giorno prima della votazione (24 maggio 2019) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti - tavole rotonde conferenze - discorsi - pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati - pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 commi I e 2 legge n. 28/2000);

dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

dalle ore 00.00 del giorno precedente quello della votazione (19 settembre 2020) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (ore 15,00 del 21 settembre) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge 212/1956 come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo I della legge 212/1956, come modificato dall'art. I della legge 130/1975.

Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si conviene quanto segue:

1) I comizi, in linea di massima, avranno luogo nelle 3 (tre) piazze principali del territorio (Piazza Ciaia – Fasano; Piazza Venti Settembre – Pezze di Greco; Piazza della Liberà – Montalbano) nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 24.00, in quelli festivi dalle ore 9.30 alle 14.30 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e dovranno avere una durata massima di 50 minuti.

2) Qualora le condizioni atmosferiche non consentano di tenere all'aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti. L'affluenza del pubblico sarà limitata alla capienza dei locali. Si richiama anche l'art. 19 della legge 515/1993 disciplinante l'obbligo dei Comuni di mettere a disposizione i locali di proprietà predisposti per i convegni e dibattiti alla stregua di quanto previsto nei rispettivi appositi regolamenti, senza oneri per i Comuni stessi e si fa presente che l'Amministrazione comunale ha individuato, con deliberazione di G.C. n. 100/2019, quattro locali (Sala Convegni della Biblioteca Comunale e Sala Convegni di Palazzo Pezzolla a Fasano; Sale Circoscrizioni presso le delegazioni di Pezze di Greco e di Montalbano), da mettere a disposizione dei partiti e movimenti che ne facciano richiesta tre giorni prima della data fissata per l'utilizzo; per ciascun locale, e per ciascun evento, deve essere presentata singola istanza.

3) Ogni partito, o gruppo politico, o movimento politico locale coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose degli oratori. Ogni partito o gruppo politico, o comitato promotore si impegna a sensibilizzare i propri aderenti e simpatizzanti ad evitare contraddittori.

4) Per l'**assegnazione delle tre piazze principali** di Fasano, Pezze di Greco e Montalbano, le parti concordano di procedere con l'effettuazione di un sorteggio dei nominativi dei partiti, movimenti e associazioni, per lo svolgimento dei comizi. L'Ufficio elettorale ha predisposto n. 31 foglietti numerati, pari al numero delle 29 liste ammesse a partecipare alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del presidente della Giunta e i componenti del Consiglio della Regione Puglia e dei due partiti/movimenti che hanno richiesto spazi di propaganda per il Referendum confermativo, che verranno estratti a sorte.

L'ordine di estrazione corrisponderà alla disponibilità delle piazze suddette per lo svolgimento dei comizi della durata di 50 minuti, nei giorni feriali, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, e nei giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, a partire da giovedì 3 settembre 2020.

Si concorda che i dieci minuti fra un comizio e l'altro dovranno essere utilizzati per lo smontaggio e rimontaggio di eventuale attrezzature, bandiere, manifesti, impianti amplificazione, ecc...

I partiti, i gruppi politici e i movimenti politici potranno realizzare nelle suddette piazze anche eventi e manifestazioni, purché di durata non superiore a cinquanta minuti, effettuando scambi degli spazi orari assegnati loro mediante sorteggio, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Elettorale.

Si concorda che nel giorno di chiusura della Campagna elettorale, venerdì 18 settembre 2020, ciascuna delle tre piazze (Fasano, Pezze di Greco e Montalbano) sia assegnata alle coalizioni che sostengono la candidatura dei presidenti della Giunta Regionale, per un totale di 10 spazi da 30 minuti ciascuno con inizio alle ore 17,00 e conclusione alle ore 22.00.

Si concorda che i comizi durino al massimo 25 minuti e che cinque minuti fra un comizio e l'altro siano utilizzati per lo smontaggio e rimontaggio di eventuale attrezzature, bandiere, manifesti, impianti amplificazione, ecc...

5) L'assegnazione dei luoghi pubblici non indicati nella PRDG n. 232 del 02.09.2020 da destinare ad eventi, riunioni e manifestazioni di propaganda elettorale, installazione di tavoli di propaganda e/o di gazebo, della durata massima di 120 minuti, avverrà, previo deposito di apposita istanza presso l'Ufficio Elettorale Comunale quattro giorni prima della data dell'evento, secondo l'ordine di arrivo delle stesse. L'istanza dovrà contenere le informazioni relative alle caratteristiche dei palchi, degli impianti e di tutto quanto riguarda l'allestimento del luogo oggetto della richiesta. Tre giorni prima sarà comunicata la disponibilità. In caso di più richieste concomitanti per il medesimo luogo, se non ci fosse accordo tra le parti, si procederà all'assegnazione con l'estrazione a sorte.

Eventuali reclami su orari e/o spazi dovranno essere rivolti al **Comandante di Polizia Municipale**, il quale, con il rappresentante del partito, o gruppo politico o movimento politico locale reclamante, richiamerà l'osservanza dell'orario concordato.

6) I comizi, le riunioni, le manifestazioni di propaganda elettorale potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.

7) Si conviene di evitare l'uso di mezzi acustici a bordo di automezzi, per l'annuncio dei comizi in località prossime a scuole, ospedali, convitti e convivenze in genere. Si richiama in proposito l'art. 59 del D.P.R. l. 6/12/1992, n. 495, modificato dall'art. 49 comma 4° del D.P.R. 16/09/1996 n. 610, che fa obbligo, per l'utilizzo di detti mezzi, comunque consentiti per il solo preannuncio dei comizi (art. 7 legge n. 130/1975), di acquisire la preventiva autorizzazione del Sindaco del Comune. La richiesta di autorizzazione, ai sensi della normativa richiamata, potrà essere inoltrata via email all'indirizzo: servizioelettorale@comune.fasano.br.it.

8) Si stabilisce il divieto di distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento. Non saranno, inoltre, consentiti cortei motorizzati, né fiaccolate con torce o con giornali o con altri mezzi pericolosi per la pubblica incolumità, neanche per annunciare l'ora e il luogo di comizi.

9) I partiti, i gruppi politici e i movimenti politici locali, in luogo dell'oratore, possono servirsi di dischi e di registrazioni o di mezzi audiovisivi, nel rispetto della normativa vigente in materia; in tal caso, le audizioni e le proiezioni seguiranno le norme concordate per i comizi.

10) I rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei movimenti politici si impegnano a rendere edotte le dipendenti sezioni degli accordi sopra specificati, ai fini della loro stretta osservanza.

11) Resta stabilito che sarà possibile procedere all'effettuazione di scambi degli spazi orari di intesa tra le parti e previa comunicazione scritta all'Ufficio Elettorale.

Gli stessi rappresentanti si impegnano a svolgere ogni opportuna azione presso i propri sostenitori al fine di consentire il rispetto delle norme sopra riportate.

Si procede, pertanto, all'effettuazione del sorteggio, i cui esiti sono riportati nell'allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Copia del presente verbale sarà trasmesso alle locali Stazione dei Carabinieri di Fasano e Pezze di Greco, al locale Comando Guardia di Finanza, al locale Comando Distaccamento Polstrada e al Comando Polizia Municipale e sarà disponibile presso l'Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale www.comune.fasano.br.it nella Sezione Election Day 2020 - Propaganda elettorale.

Del che, perché consti, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene chiuso e sottoscritto dai presenti alle ore 17.40:

f.to dott. Giuseppe Carparelli – Dirigente

f.to – Paolo Fanigliulo Responsabile Servizio Elettorale – Segretario verbalizzante